

COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino
UFFICIO TECNICO

**REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO
PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI.**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2017

DEFINIZIONI

Al fine di uniformità si riportano le definizioni utili.

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi dell'art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione, tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Convenzione: accordo tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92.

Disciplinare di concessione: atto unilaterale dell'operatore di servizi, normalmente redatto sulla base di modelli predisposti dall'Ente concedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova

costruzione.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale.

Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale.

Tecnologie a basso impatto ambientale: Le tecnologie a basso impatto ambientale sono tecnologie innovative di derivazione americana che si sono sviluppate parallelamente alle tecniche tradizionali e che da queste differiscono per il limitato utilizzo di scavi a cielo aperto.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la modalità, i termini ed i costi per la manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico, nonché i relativi e conseguenti ripristini.

ART. 2 – COMPETENZE

Il controllo dei lavori di manomissione del suolo pubblico è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3 - TIPI DI ALLACCIAMENTI

E' intesa manomissione ogni opera che altera lo stato attuale delle aree e degli spazi pubblici.

Detta manomissione è autorizzabile:

- a) per la posa di collettori fognari, tubazioni dell'acquedotto, posa di cavi, ecc.;
- b) per allacciamenti alla pubblica fognatura ed al civico acquedotto;
- c) per allacciamento al metanodotto;
- d) per derivazioni della rete elettrica e della rete telefonica;
- e) per la posa in opera di segnaletica e di cartelli pubblicitari;

- f) per ogni altra esigenza da valutare singolarmente in base alla richiesta pervenuta e ai dati descrittivi di intervento ivi contenuti.

ART. 4 - MODALITA' DI RICHIESTA

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 3, l'interessato dovrà presentare domanda in bollo al Sindaco, su apposito modello reperibile presso l'ufficio tecnico. Per le opere previste dal precedente articolo 3, alla domanda va allegata una planimetria in scala non superiore a 1:200 ed in duplice copia, con le indicazioni del tracciato e di tutti gli elementi utili all'esatta identificazione dell'opera da eseguire nonché dei sistemi da adottare.

ART. 5 - NULLA OSTA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Responsabile dell'ufficio tecnico rilascerà il nullaosta per l'esecuzione delle opere di manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico di cui all'art. 3.

ART. 6 – DEPOSITO

Il nullaosta potrà essere subordinato al deposito agli uffici comunali della somma o garanzia fideiussoria stabilita per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 7. Tale fattispecie dovrà essere attivata previa apposita deliberazione di Giunta Municipale.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO TARIFFE

Le tariffe base sulle quali sono calcolati gli importi da depositare possono essere adeguate annualmente con tabella parametrica predisposta dall'ufficio tecnico comunale e approvata con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 180 gg. dall'effettivo pagamento, regolarmente comunicato ovvero, in caso di deroga, dal rilascio dell'autorizzazione del servizio competente. Con l'esecuzione delle opere le responsabilità inerenti alle stesse sono a carico del richiedente. Per le opere appaltate, le ditte assuntrici dei lavori saranno le uniche responsabili. Alle stesse Ditte appaltatrici dei lavori di manomissione suolo pubblico spetta l'onere del coordinamento di servizi sotterranei con tutte le aziende, società concessionarie o privati conduttori. Le stesse provvederanno di volta in volta alla richiesta di segnalazione della presenza di manufatti, cavi e canalizzazioni interrati da parte delle aziende erogatrici del servizio. I lavori dovranno essere condotti con la massima cura e diligenza ripristinando lo stato dei luoghi. I materiali utilizzati per l'esecuzione dell'allacciamento dovranno essere di prima scelta. Per i ripristini non dovrà, di norma, essere utilizzato il materiale di risulta, che dovrà invece essere allontanato dal luogo. Qualora dall'esecuzione dell'allacciamento si dovessero produrre avvallamenti o dossi, perché non eseguito conformemente alle prescrizioni del presente regolamento nonché dell'ufficio tecnico ovvero per il normale assestamento del suolo, lo stesso dovrà essere prontamente sistemato a cura e spese del privato o della ditta esecutrice, senza alcun aggravio di oneri per l'Amministrazione Comunale che si riserva, comunque, di incamerare l'eventuale cauzione e di intervenire direttamente. Nel caso di intervento su strade asfaltate o pavimentate con altro materiale il privato o l'impresa avrà l'obbligo di effettuare il ripristino del manto esteso ad almeno una corsia stradale (ovvero a tutta la

sede stradale nel caso di manomissione di tutta la larghezza della carreggiata) e per uno sviluppo di 1,00 m per lato oltre al tratto interessato dalla manomissione, nonché la segnaletica orizzontale e verticale. Per i dettagli tecnici di intervento si rimanda agli articoli seguenti del presente regolamento. Per quanto riguarda le strade asfaltate, se l'intervento è in prossimità della linea di mezzaria stradale, il ripristino deve essere effettuato su tutta la larghezza della strada. La cauzione eventuale sarà svincolata o restituita entro 30 gg. dalla data di comunicazione di ultimazione delle opere all'ufficio tecnico comunale. I lavori non potranno iniziare prima del deposito della predetta cauzione, in caso di applicazione della stessa. In assenza verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 11. La somma da depositare o l'importo della garanzia fideiussoria sarà calcolata secondo il seguente schema:

Asfalto

- fino a 5 mq di ripristino € 300,00=
- oltre 5 mq ulteriori € 100,00= ogni 5 mq o frazione di esso.

Sterrato

- fino a 5 mq di ripristino € 200,00=
- oltre 5 mq ulteriori € 75,00= ogni 5 mq o frazione di esso

Selciato, pietra o similare

- fino a 5 mq di ripristino € 500,00=
- oltre 5 mq ulteriori € 150,00= ogni 5 mq o frazione di esso

ART. 9 – RIPRISTINI (INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO)

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

1. Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (ad esempio in caso di pronto intervento), impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. Qualora l'asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l'intero spessore della pavimentazione;
2. Scavo e trasporto ai centri di smaltimento autorizzati di tutto il materiale di risulta (se non diversamente comunicato conformemente alla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo);
3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio;
4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
 - a. per ripristini fino a m 2,00 di larghezza scavo: con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante fino alla quota di cm. -15 dal piano viabile. Gli scavi posizionati al di fuori della sede stradale, ma comunque a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della medesima, dovranno essere reinterrati con inerte naturale di nuova fornitura bagnato e costipato a strati.
 - b. per ripristini superiori a m 2,00 di larghezza scavo: con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. - 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di

stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. -15 dal piano stradale finito. Per le strade asfaltate da meno di anni tre, il tappeto di usura previa scarifica verrà esteso sempre a tutta la carreggiata interessata dai lavori;

5. Copertura provvisoria dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso"(tout-venant), con inerti "tipo 0 - 20 mm, per lo spessore di cm. 15, (da eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata o danneggiata. Dovranno essere effettuati con estrema urgenza ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, eventuali interventi intermedi di ricarica mediante aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch'esse a perfetta regola d'arte);

6. Disposizioni indipendenti dalle dimensioni dello scavo: riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;

7. a.1 - ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 5,50 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata;
- Nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della sezione stradale;
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5.

7a.2 - ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 5,50 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata;
- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata);
- Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della carreggiata;
- Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia.
- Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutta la carreggiata.

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

8. Segnaletica verticale: la segnaletica verticale eventualmente rimossa o danneggiata dovrà essere ripristinata come in origine.

9. Segnaletica orizzontale: la segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata come in origine e correttamente raccordata con quella esistente.

ART. 10 – RIPRISTINI

(INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI LAPIDEI)

In Centro Storico e su strade con pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti di porfido, lastre ecc.) gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Settore Lavori Pubblici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza superiore rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente. Nel caso di lastre, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento ai magazzini comunali od in altra località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Le pavimentazioni in porfido, laterali all'area di scavo, non interessate dai lavori, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali cementizi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo;
2. Demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto del materiale demolito e di tutto il materiale di risulta ai centri di smaltimento autorizzati;
3. Il piano di posa delle condotte potrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio;
4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
 - per scavi di superficie fino a mq. 1,50, con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a strati di cm.30 per volta;
 - per scavi di superficie superiore a mq. 1,50 con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. -65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato). Nel caso sia preesistente una fondazione in CLS, dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza;
5. Fino al ripristino definitivo delle sedi stradali e dei marciapiedi, il concessionario dovrà realizzare una copertura provvisoria dello scavo con conglomerato cementizio sino alla quota stradale esistente. E' comunque discrezione del Settore Lavori Pubblici, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate;
6. Il ripristino definitivo del materiale lapideo, dovrà avvenire secondo le caratteristiche originarie della pavimentazione esistente.

ART. 11 – RIPRISTINI

(INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE, SU ZONE A VERDE PUBBLICO O TERRA BATTUTA)

Gli Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, ecc.) dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti

prescrizioni:

1. Scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intera larghezza del marciapiede (o rimozione degli elementi lapidei o dei masselli di cemento);
2. Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio;
4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre, ecc.);
5. Rifacimento del massetto in calcestruzzo cementizio della "classe Rck 200", di spessore di cm 10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede;
6. Ripristino definitivo della pavimentazione, con materiale identico al preesistente, ad eccezione dell'asfalto di tipo "colato", il quale dovrà essere sostituito da tappetino d'usura.

Per la posa dei servizi nelle zone a verde pubblico, si dovrà porre la medesima cura a non danneggiare le colture eventualmente presenti, adiacenti allo scavo e le cordone che ne delimitano lo spazio. In particolari situazioni ed in presenza di essenze arboree od arbusti, gli scavi dovranno essere eseguiti a mano. Lo scavo dovrà inoltre distare non meno di mt. 2,00 dal centro delle piante ad alto fusto e comunque non dovrà essere in alcun modo manomesso o danneggiato l'apparato radicale. Il rinterro sarà sempre effettuato con lo stesso tipo di terreno, idoneo per le coltivazioni, curando poi lo spianamento anche delle zone limitrofe eventualmente manomesse. A scavo perfettamente colmato e livellato, o in un tempo successivo, per attendere la stagione più propizia, si dovrà procedere alla semina del tappeto erboso, di cui dovrà essere garantito l'attecchimento. Qualora non sia possibile effettuare lo scavo oltre i 2 metri dalla pianta l'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni indicate dal tecnico Responsabile del Procedimento.

Per la posa dei servizi sulle banchine stradali di tipo sterrato e sulle "strade bianche" senza la presenza di piantumazioni, il ripristino dovrà essere effettuato con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato per strati di cm. 30 per volta sino al raggiungimento della quota preesistente. Per le banchine stradali lo strato del ripristino in inerte naturale stabilizzato, dovrà essere eseguito 2 cm. sotto il livello della sede stradale asfaltata.

ART. 12 - TEMPI DI ESECUZIONE OCCUPAZIONE DELLA CARREGGIATA

Il nullaosta di cui all'art. 4 sarà emanato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo. La decadenza del nullaosta per decorrenza dei termini comporta la sola restituzione della somma deposita o della garanzia fideiussoria. Prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico. Per l'occupazione totale o parziale della carreggiata, o quando non sia garantito il doppio senso di marcia, è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori di richiedere

preventivamente (almeno 4 giorni lavorativi) al servizio di Polizia Locale l'emissione della necessaria ordinanza, nonché l'individuazione di eventuali percorsi alternativi.

ART. 13 – DEROGHE

Per casi particolari o per le Aziende operanti nel settore dei servizi di carattere pubblico (nella fattispecie Enel, Telecom, Marche MultiServizi, ecc.), si derogherà al presente regolamento rilasciando di volta in volta il relativo nullaosta nel quale saranno fissate le eventuali prescrizioni che l'ufficio tecnico comunale riterrà necessarie alla salvaguardia del suolo pubblico. Le richieste di deroga dovranno pervenire corredate di planimetria come indicato al precedente art. 4. Eventuali abusi per mancata ottemperanza al presente regolamento, ad altri regolamenti locali o alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 11. E' possibile stipulare per modesti lavori di allacciamenti di metano, acquedotto, ecc. autorizzazioni cumulative annuali, previo versamento di adeguata cauzione da versare su stima dell'ufficio tecnico comunale di validità annuale, in caso di attivazione del sistema a cauzione.

ART. 14 – SANZIONI

Chi disattenderà le norme del presente regolamento e/o inizierà arbitrariamente opere su aree pubbliche o uso pubblico senza le prescritte autorizzazioni come previste all'art. 5, sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria a norma dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16 della L. n. 689/1981, **da € 75,00 ad € 500,00** secondo i criteri previsti dalla citata L. n. 689/1981. Alla sanzione prevista al periodo precedente del presente articolo, consegue la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione o del soggetto obbligato in solido, secondo le indicazioni operative predisposte con ordinanza dell'ufficio competente o del Sindaco nei casi di necessità ed urgenza. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in ordinanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio, con addebito di tutte le spese sostenute, direttamente detraibili dall'importo versato in fidejussione, o in caso di ammanco pecuniario, anche mediante riscossione coattiva delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori stessi.